COMUNE DI ANAGNI
PROVINCIA DI FROSINONE

I.N.P.D.A.P.
"CONVITTO PRINCIPE DI PIEMONTE"
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 2 - 03012 ANAGNI

LAVORI PER L'ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E
DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ISTITUTO STATALE D'ARTE"

CAPITOLATO D'APPALTO

Prof. Ing. Pietro Nozzi

I N D I C E

PRESCRIZIONI D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 5

ART. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 5

ART. 3 - NATURA DELL'APPALTO 5

ART. 4 – DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO 6

Art. 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 7

ART. 6 - DIRITTO DI SCORPORO 7

ART. 7 - DIREZIONE DEI LAVORI 7

Art. 8 - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 8

Art. 9 - PIANI DI SICUREZZA 8

ART. 10 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELL'APPALTO - PROGRAMMA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO. 8

ART. 11 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO. 9

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE VERSO L' ISTITUTO E VERSO TERZI 9

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 10

ART. 14 INTERPRETAZIONE DEGLI ELABORATI 10

ART. 15 LEGGI E REGOLAMENTI 11

ART. 16 - VARIAZIONI DEI LAVORI APPALTATI - OPERE IMPREVISTE 11

ART. 17 - LAVORI AGGIUNTIVI 11

ART. 18 - NUOVI PREZZI 12

ART.19 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA 12

ART. 20 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA MANO D'OPERA 13

ART. 21 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI DELLA DITTA 13

ART. 22 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 15

ART. 23 - DEPOSITO CAUZIONALE 16

ART.24 - SPESE CONTRATTUALI 16

ART.25 - CONSEGNA DEI LAVORI 17

ART. 26 - PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA 17

ART. 27 - PRESENZA DELLA DITTA E DEL DIRETTORE DI CANTIERE SUL POSTO 17

ART. 28 - INIZIO DELL'APPALTO 18

ART. 29 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELL'APPALTO 18

ART. 30 - DETERMINAZIONE DEL TEMPO UTILE PER IL COMPIMENTO DELL'APPALTO 18

ART. 31 - SOSPENSIONE E PROROGHE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 18

ART. 32 - APPLICAZIONE DELLA PENALE PER IL RITARDO 19

ART. 33 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 19

ART. 34 - PROVA DEI MATERIALI 20

Art. 35 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 20

Art. 36 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 21

ART. 37 - PAGAMENTI IN CORSO D'OPERA 21

ART. 38 - MODALIÀ SULLE TRATTENUTE DI GARANZIA 22

ART. 42 - COLLAUDO 24

ART.43 - MODALITÀ RIGUARDANTI IL COLLAUDO 24

ART. 44 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 24

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE CATEGORIE 26

TABELLE “A” 28

T

PRESCRIZIONI D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la messa a norma lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di adeguamento alle norme antincendio secondo le vigenti norme di prevenzioni incendi per la Scuola d'Arte annessa al convitto "Principe di Piemonte" di Anagni e parte confinante del Convitto.

In particolare cosi' come riportato negli elaborati progettuali che s'intendono parte integrante del presente Capitolato, oltre alle opere edili finalizzate alla messa a norma l'appalto prevede la realizzazione di una nuova centrale termica a servizio della zona Convitto e la messa a norma della centrale esistente Scuola . Inoltre sarà realizzata una centrale di pressurizzazione antincendio così come prescritto dalle norme.
Negli articoli seguenti vengono riportate le prescrizioni generali di appalto valide per le lavorazioni edili, impiantistiche, le cui Prescrizioni Tecniche vengono specificate dettagliatamente negli allegati che s'intendono parte integrante del presente Capitolato.

ART. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non risulti espressamente regolato dal presente Capitolato, dal Contratto o da qualsiasi altra convenzione tra le parti, queste stabiliscono, per patto, che e' applicabile il Regolamento recante il **Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici**, di cui al Decreto Ministeriale 19-04-2000, n. 145. che non e' allegato al contratto, ma del quale le parti dichiarano di avere preso esatta conoscenza.

ART. 3 - NATURA DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto e' " **A CORPO** ", comprensivo delle forniture, dei materiali, manodopera, ponteggi, attrezzature e mezzi d'opera in genere, trasporti manovalanze, spese generali ed utile dell'Impresa.

Le quantità metriche, e le voci quantizzate a corpo riportate nei computi relativamente ad ogni voce di lavoro devono intendersi puramente indicative e sono fornite alla Ditta al solo scopo di dare una indicazione dell'entità delle singole categorie di opere.

Sulla base degli elaborati tecnici forniti la Ditta dovrà verificare, a suo carico, anche con riscontri presso i locali oggetto dell'Appalto, le misure e le quantità delle opere in modo da fornire **UN PROPRIO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI** necessario giustificativo del costo totale " **A CORPO** ".

Pertanto la Ditta non puo' nulla pretendere per quantitativi da realizzare in piu' o in meno rispetto a quelle riportati nei computi allegati al presente capitolato od a quelli difformemente apprezzati dalla Ditta in esito ai riscontri e misurazioni effettuati, riportati nel Suo computo metrico giustificativo del prezzo " **A CORPO** " d'offerta.

In ogni caso l'importo a corpo stabilito per i lavori si considera fisso ed invariabile anche per eccessiva onerosità; cio' anche in deroga pattizia alle norme di cui all'art. 1664 del Codice Civile, assumendosi l'Impresa l'onere e l'alea di eventuali aumenti, anche imprevedibili dei costi dei materiali, dei trasporti e della mano d'opera.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

I lavori di messa a norma consistono essenzialmente:

DEMOLIZIONI

- rimozione degli apparecchi sanitari, tramezzature e rivestimenti del servizio igienico posto al piano terra;
- rimozione dei pavimenti, masseti e solaio e quant'altro presenti propedeutiche alla successiva costruzione della scala .

RICOSTRUZIONI

- realizzazione di una nuova rampa esterna per l'accesso alla scuola da portatori di handicap;
- realizzazione di nuova scala in ferro resa necessaria per l'adeguamento alle norme antincendio;
- realizzazione di nuovo bagno disabile posto al piano terra.

ASSISTENZE MURARIE

Opere murarie specificatamente finalizzate all'istallazione dei nuovi impianti antincendio comprensivo di:

- realizzazione di aperture in breccia su murature portanti, solai volte, solette per il passaggio delle tubazioni , compresa la regolarizzazione delle forature , il rinzaffo e la ripresa degli intonaci, per una esecuzione in perfetta regola d'arte;
- esecuzione di eventuali basamenti, baggioli e quant'altro necessari per il posizionamento dei macchinari;
- esecuzione di traccie sulle tramezzature e sulle murature per permettere il passaggio di specifiche tubazioni e successiva chiusura e ripristino degli intonaci;

MESSA A NORMA ANTINCEDIO

- Compartimentazione delle scale esistenti e della nuova scala con porte REI
- Rete idranti e posizionamento UNI 45 ai piani e attacchi UNI 70 a piede delle colonne montanti,
- Realizzazione di un impianto antincendio composto da una stazione di pompaggio e della vasca di accumulo in posizione interrata nel piazzale interno alla scuola.
- Impianto rivelazione fumi , magneti di sgancio alle porte REI, pulsanti allarme e di sgancio energia elettrica
- Estintori
- Cartellonistica antincendi

IMPIANTO ASCENSORE

- Realizzazione di un impianto ascensore inserito nella scala dell'ingresso della scuola. Esso avrà le caratteristiche per uso dei disabili e conforme alle caratteristiche richieste per gli edifici pubblici;

RIFACIMENTO E NUOVA CENTRALI TERMICHE

- Rifacimento dell'attuale centrale termica della scuola

- Nuova centrale termica a uso della zona convitto

RIFACIMENTO DEI QUADRI ELETTRICI DELLA SCUOLA

- rifacimento del quadro elettrico generale posto al piano terra
- rifacimento quadri elettrici di piano

IMPIANTI VARI

- realizzazione impianto luci di emergenza
- realizzazione impianto rivelazione fumi

Art. 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

I lavori oggetto del presente capitolato consistono in tutte quelle lavorazioni e forniture necessarie alla messa a norma per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di adeguamento alle norme antincendio secondo le vigenti norme di prevenzioni incendi per la scuola d'arte annessa al convitto "Principe di Piemonte" di Anagni .
La forma e le principali dimensioni delle opere, le caratteristiche tecniche e le modalità esecutive delle singole lavorazioni sono dettagliatamente esplicitate negli elaborati grafici e nelle prescizioni d'appalto allegati e s'intendono parte integrante del predetto capitolato.

ART. 6 - DIRITTO DI SCORPORO

L'Istituto si riserva il diritto di scorporare le opere che riterrà necessarie, senza che l'impresa possa chiedere compensi di qualsiasi genere e rinunciando fin d'ora al diritto di recesso previsto dall'art. 1660 del Codice Civile.

L'Istituto potrà scorporare opere per un'importo massimo non superiore al 20 % del corrispettivo di appalto.
Le opere eventualmente scorporate saranno valutate con il sistema a "misura", sulla base dei prezzi unitari offerti dall'impresa ed indicati nel computo metrico estimativo da essa fornito.

ART. 7 - DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori sarà affidata al Prof. Ing. Pietro Nozzi .La Ditta, nell'eseguire le prestazioni in conformità al contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate anche per iscritto dal Direttore dei Lavori.

Le varianti, le proposte e le richieste, incluse quelle di sospensione e di proroga del termine di ultimazione dei lavori, dovranno essere preventivamIstituto sottoposti al giudizio del Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori trasmetterà alla Stazione Appaltante, con preciso parere per ciascuna specie, tutto quanto, esulando dal suo normale potere discrezionale, comporti variazioni al progetto ed al contratto, ivi comprese le sospensioni e proroghe.

Resta inteso che eventuali variazioni delle forniture in opera e dei lavori che dovessero comportare un aumento di spesa sul prezzo globale di appalto, dovranno essere direttamIstituto e preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.

I verbali, gli stati d'avanzamento e gli ordini di servizio devono essere firmati in calce dalla Ditta per accettazione; essa ha comunque la facoltà di iscrivere di seguito alla firma, per presa visione, le sue eventuali osservazioni e/o riserve.

Se non vi sono state osservazioni esse non possono essere piu' avanzate ed ogni e qualsiasi diritto di riserva sulle componenti d'appalto fino a quel momento eseguite decade.

E' fatto obbligo alla Ditta di tenere in cantiere il "Giornale dei lavori" sul quale vanno annotati giorno per giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le opere, le specie e il numero degli operai nonche' i mezzi d'opera impiegati dalla Ditta.

Sul giornale vanno annotati inoltre, le circostanze e gli avvenimenti relativi allo svolgimento dell'appalto che possono influire sul medesimo.

Art. 8 - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'Istituto, in ottemperanza a quanto previsto nel D.L.vo 494/96 e successive modifiche designa un proprio Responsabile per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento sia in fase progettuale che esecutiva, in modo da assicurare che il lavoro si svolga in condizioni di assoluta sicurezza cosi' come previsto dal citato decreto.

Il responsabile della sicurezza in fase esecutiva sarà affidata al Prof. Ing. Pietro Nozzi.

Art. 9 - PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore, congiuntamente all'offerta economica dovrà trasmettere eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Istituto.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere consegnato al responsabile della Sicurezza in fase esecutiva, un piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere da cui si evincano anche le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELL'APPALTO - PROGRAMMA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.

Il tempo utile per l'esecuzione dell'appalto e' stabilito in **168** giorni naturali e consecutivi ed il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori ' fissato nel contratto.

Nell'offerta la Ditta, nel rispetto del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori, deve fornire idoneo programma dei lavori in cui devono essere indicati i tempi parziali relativi all'avanzamento dei lavori.

Si precisa infine che la Ditta aggiudicataria dei lavori non potrà nulla pretendere per eventuali sospensioni legate a prescrizioni e/o ritardi da parte degli Enti preposti alla approvazione dei lavori oggetto del presente appalto, o per esigenze legate al normale svolgimento delle lezioni della scuola.

La Ditta dovrà uniformarsi agli orari e alle disposizioni impartite dalla Direzione scolastica.

ART. 11 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO.

Il subappalto è ammesso nelle forme previste dalla legge.

E' assolutamIstituto vietato alla Ditta o alle Ditte di cedere o subappaltare in tutto i lavori sotto pena di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni e degli interessi.

La Ditta puo' avvalersi, dietro consenso insindacabile dell' Istituto della collaborazione di Ditte specializzate per l'esecuzione di particolari lavori, rimanendo pero' nei confronti dell'Istituto unica responsabile dell'intero appalto.

Per ciascuna eventuale Ditta specializzata devono essere preventivamIstituto consegnate all'Istituto le documentazioni occorenti per il rilascio del nulla osta della Prefettura di cui alla Legge del 23.12.1982 n.936.

Si applicano in ogni caso le norme di cui alla legge 19.03.1990 n. 55.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE VERSO L' ISTITUTO E VERSO TERZI

Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dell'importo di **Euro 1.000.000,00** ed inoltre a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale dovrà essere pari ad **Euro 500.000,00**. Tale polizza dovrà essere conforme alle specifiche riportate nel D.M. Attività delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, sezione II (coperture assicurative) di cui allo schema tipo 2.3. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi non meno di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La ditta garantisce che in caso di comparsa, nel termine suddetto, di medesimo guasto o deterioramento rispetto a quanto riparato con i lavori prescritti ed impartiti dalla D.LL., effettuerà le dovute riparazioni e ripristini a proprio carico e nel termine massimo di quindici giorni dalla richiesta formale della Stazione Appaltante.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.):

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi occulti dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

c) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

d) prevedere la copertura dei danni biologici;

e) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, il collaudatore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 13, comma 2, della Legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Fa parte del presente capitolato tutta la documentazione progettuale, non esclusi gli elaborati grafici, relativa alle allegate prescrizioni tecniche particolari d'appalto e/o specifiche tecniche per le opere murarie e di consolidamento, impianti meccanici, elettrici e speciali.

ART. 14 INTERPRETAZIONE DEGLI ELABORATI

Qualora risultassero discordanze tra disegni ed altri elaborati tecnici di contratto ed il presente capitolato nonche' ove un particolare lavoro risulti in uno degli elaborati e non negli altri o viceversa, sarà insindacabile facoltà della Stazione appaltante, attraverso la Direzione dei Lavori, decidere

sull'esecuzione del lavoro stesso nella maniera piu' favorevole alla Stazione appaltante, senza che per questo la Ditta possa pretendere corrispettivi diversi da quelli contrattuali.

ART. 15 LEGGI E REGOLAMENTI

La Ditta aggiudicataria provvederà a sua cura e spese all'ottenimento di tutte le licenze, autorizzazioni e simili a norma dei regolamenti vigenti sia per le opere edili che per gli impianti, anche a nome e per conto della Stazione Appaltante.

Il collaudo finale delle opere sarà valido solo dopo l'avvenuto rilascio, da parte di Associazioni, Enti,ecc., dei relativi collaudi, licenze e permessi ove prescritti.

ART. 16 - VARIAZIONI DEI LAVORI APPALTATI - OPERE IMPREVISTE

L'Istituto si riserva la facoltà di apportare, all'atto dell'esecuzione, le varianti che, senza modificare la sostanza del progetto, saranno ritenute opportune per la migliore riuscita dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per richieste di ulteriori compensi o indennizzi.

In relazione alle varianti si precisa che quando l'ordine venga dato tempestivamente, (e cioe' prima delle opere da variare e prima delle forniture non utilizzabili diversamente), l'Impresa non ha il diritto ad alcun indennizzo ne' ad alcuna proroga al termine di ultimazione, ma soltanto alla contabilizzazione delle opere.

Quanto l'ordine di variante e' invece dato tardivamente (e cioe' dopo l'esecuzione delle opere da variare e che la fornitura sia già in cantiere e non risulti utilizzabile diversamente) verrà riconosciuta all'Impresa, oltre ad una eventuale proroga al termine di consegna, il diritto al pagamento delle opere previste, necessarie per l'esecuzione delle varianti, contabilizzate ai prezzi unitari di cui sopra senza decurtazione delle opere già eseguite.

Al riguardo delle varianti si precisa che qualunque reclamo o riserva che l'impresa si credesse in diritto di apporre deve essere presentata per iscritto alla direzione dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera a cui si riferisce: verranno pertanto considerate nulle le riserve fatte durante l'esecuzione del lavoro oggetto delle medesime o a lavoro ultimato, ne' prese comunque in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in appalto per qualsiasi natura o ragione che non siano stati concordati per iscritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

In nessun caso la Direzione dei Lavori e' autorizzata a far eseguire opere che non trovino capienza nell'importo di Appalto in quanto ogni maggiore impegno di spesa deve essere autorizzato dall’INPDAP.

ART. 17 - LAVORI AGGIUNTIVI

Se richiesto dall’Istituto la Ditta aggiudicataria e' obbligata a realizzare lavori e forniture che potranno anche superare il quinto dell'importo di appalto.

La Ditta dovrà uniformarsi alle modalità e prescrizioni stabilite nella progettazione esecutiva fornita dall'Istituto.

Se richiesto la Ditta dovrà presentare idonea offerta per l'importo di tali opere, tenendo conto dell'elenco prezzi unitari forniti ed in mancanza secondo le modalità di cui al successivo ART. 18.

Resta comunque inteso che la Stazione Appaltante e' libera di affidare ad altra ditta l'esecuzione di tali eventuali nuovi lavori che esulano dal presente Capitolato d'appalto.

ART. 18 - NUOVI PREZZI

Qualora,durante il corso dei lavori, a causa di varianti richieste dall'Istituto debbano essere eseguite opere non contemplate dalle voci dei prezzi unitari indicati negli elenchi prezzi, tali opere saranno valutate in base alla **Tariffa regionale dei prezzi 2002 per opere e lavori pubblici** pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Nell'ipotesi in cui debbano essere eseguite prestazioni e/o forniture non contemplate ne' negli elenchi prezzi, ne' nelle tariffe sopra citate, le parti determineranno di comune accordo, sulla base di metodo analitico documentabile, il prezzo nuovo da applicare, ai fini della determinazione del corrispettivo in piu' o in meno conseguente all'introduzione della variante.

La stipula dei nuovi prezzi avverrà con la sottoscrizione del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore di appositi verbali.

In caso di disaccordo sulla valutazione dei nuovi prezzi, la Ditta installatrice sarà comunque tenuta a dar corso senza indugio all'esecuzione dei lavori che hanno dato origine alla necessità di determinare le nuove valutazioni unitarie.

In tale evenienza verranno ammessi alla contabilità i nuovi prezzi fissati dal Direttore dei Lavori, restando salvo il diritto della Ditta installatrice ad avanzare riserva mediante raccomandata A.R. entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento che motiva la riserva.

Il contenuto della riserva deve comprendere con pena di inammissibilità i motivi originanti la stessa, l'importo dettagliato del compenso cui la Ditta installatrice ritiene di avere il diritto e le prove obiettive sulle quali la Ditta fonda le sue pretese.

Le riserve, presentate nei tempi e nei modi di cui sopra, verranno prese in considerazione dall'Istituto solo in sede di liquidazione finale a saldo.

Ove la risoluzione della riserva non si realizzi fra l'Istituto e la Ditta installatrice, la stessa sarà demandata al giudizio del Collaudatore al quale spetta la risoluzione e a cui le parti dovranno adeguarsi.

L'avvenuta risoluzione della riserva e' in ogni caso resa ufficiale mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART.19 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

L'Istituto si riserva il diritto di far eseguire in economia eventuali lavori non previsti in contratto, per i quali l'impresa fornirà materiali, mano d'opera, i mezzi d'opera , noli ed trasporti necessari.

In particolare:

- la Ditta installatrice dovrà fornire materiali e manodopera in economia, compresi i mezzi d'uso, per le prestazioni e forniture richieste come tali dal Direttore dei Lavori, che a suo insindacabile giudizio riterrà necessarie.

- le bolle di lavoro in economia saranno compilate giornalmente per ogni singolo lavoro e dovranno essere redatte in contraddittorio tra la Ditta installatrice e l'Istituto e controfirmate dal Direttore dei Lavori.

Per quanto riguarda la determinazione del relativo corrispettivo si farà riferimento a:

- manodopera in base ai prezzi unitari di costo della manodopera vigenti alla data del lavoro, con la maggiorazione del 23.3 % per spese generali ed utili;

- materiali in base alla Tariffa dei Prezzi di cui alla Tariffa regionale dei prezzi 2002 per opere e lavori pubblici pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sia per la parte edile che per quella impiantistica o in mancanza in base alle fatture di acquisti con l'aumento percentuale del 23.3 %.

- alle prestazioni in economia non si applicano gli oneri per eventuali trasporti, trasferte, diarie, viaggi, etc. salvo esibizione di documentazione particolareggiata.

Non saranno riconosciute prestazioni in economia non preventivamente autorizzate per iscritto dal Direttore dei Lavori.

ART. 20 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA MANO D'OPERA

La Ditta è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro validi al momento dell'offerta, nonche' tutte le condizioni risultanti dalle successive modifiche o integrazioni stipulate per ciascuna categoria.

La Ditta e' responsabile, nei confronti dell'Istituto dell'osservanza delle suddette condizioni da parte delle Ditte specializzate delle quali si avvalga per l'esecuzione dell'appalto.

La stazione appaltante, in caso di violazione del presente articolo - accertata tramite denuncia dell'Ispettorato del Lavoro ovvero a seguito di provvedimento della Magistratura - sospenderà i pagamenti per un ammontare corrispondente alle violazioni, fino a che la vertenza non sarà definita.

ART. 21 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI DELLA DITTA

La Ditta con l'assunzione dell'appalto, conferma di avere preso conoscenza della natura e delle caratteristiche dell'opera da eseguire, della sua ubicazione, delle condizioni di accesso e di viabilità, della esistenza ed ubicazione delle pubbliche discariche, dell'esistenza di superfici utili per l'adeguato deposito dei materiali e dei mezzi d'opera e provvisionali da impiegare.

Dichiara inoltre di aver tenuto conto nell'offerta di prezzo di tutte le condizioni necessarie per consegnare l'opera ultimata come richiesto entro i limiti di tempo stabiliti.

Sono a carico della Ditta:

- la formazione del cantiere attrezzato, degli impianti necessari per assicurare la regolare esecuzione delle forniture in opera e dei lavori, la guardiania e la sorveglianza del cantiere stesso fino alla compilazione del conto finale e comunque non oltre due mesi dalla data di ultimazione;

- l'obbligo di disporre, nel luogo indicato dalla direzione dei lavori, una tabella di ml.2,00 x 1,00 con l'indicazione dell'appalto secondo il testo che verrà indicato dalla stessa direzione dei Lavori;

- l'obbligo di fornire su richiesta della Direzione dei Lavori, sulla base degli elaborati grafici allegati al contratto, tutti i dettagli realizzativi e/o costruttivi in opportuna scala, dei lavori che verranno ad essere realizzati.

- la pulizia dei locali fino all'ultimazione dell'appalto;

- la guardiania del cantiere e del materiale, ove depositato nell'area e nei locali del cantiere, per l'intera giornata lavorativa e per tutta la durata dei lavori;

- adottare tutti i provvedimenti necessari, perche' nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti i deterioramenti di qualsiasi genere alle opere esistenti o già eseguite restando inteso che saranno a carico esclusivo della Ditta e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza della present clausola;

- l'obbligo di provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento dei materiali, scarico e trasporto nei luoghi di deposito atti allo scopo appositamente attrezzati a cura della Ditta nell'interno o altrove o a pie' d'opera, secondo le disposizione della Direzione dei Lavori nonche' alla buona conservazione e alla perfetta custodia degli stessi materiali, forniture ed opere;

- tutti gli oneri amministrativi, tecnici ed economici per progettazione, tasse, contributi, cauzioni ecc. necessari per il conseguimento delle licenze, i permessi e le certificazioni relativi all'impianto del cantiere e allo svolgimento dell'appalto;

- l'assicurazione degli operai secondo le disposizioni di legge, nessuna esclusa; a questo proposito si precisa che nessun certificato di pagamento in acconto verrà rilasciato se non risulti che la Ditta abbia provveduto a tali assicurazioni; altrettanto dicasi per l'imprese specializzate delle quali la Ditta si avvalga per l'esecuzione dell'appalto;

- l'adozione, durante il corso dell'appalto dei provvedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette e per evitare danni a terzi, secondo le vigenti prescrizioni normative, D.Lgs 626/94 e D.Lgs 494/96 e successive integrazioni, con particolare riguardo ai ponti di servizio e posti di sollevamento dei materiali, nel pieno rispetto del DPR n. 547 del 27.4.1995 e del DPR n. 164 del 7.1.1956, qualsiasi responsabilità nel caso di infortunio o danno a terzi, ricadrà sulla Ditta restandone completamente sollevata la Stazione Appaltante.

- **I lavori dovranno altresi' essere eseguiti nel rispetto delle norme relative alle condizioni speciali inerenti l'esecuzione di opere e/o servizi ed alle norme in materia di sicurezza del lavoro, specifiche per lavori presso ' proprietà dell'INPDAP, di cui agli allegati sotto la lettera "A" allegato al presente capitolato e sottoscritti per accettazione dall'Impresa.**

- **i danni alle opere per causa di forza maggiore non daranno luogo a concessione di compensi da parte dell'Istituto;**

- tutte le opere non citate ed eventualmente non stimate , ma che rientrano sia tra quelle che normalmente si stimano indispensabili per assicurare la perfetta riuscita dell'appalto, sia tra quelle che devono considerarsi essenziali al tipo e alle esigenze funzionali;

- la predisposizione delle campionature per la scelta delle forniture e delle opere.

- l'uso anticipato di parte dei locali, che venisse richiesto dalla direzione dei lavori, senza che perciò la Ditta abbia diritto a speciali compensi.

- lo sgombero, entro 5 giorni dal termine contrattuale di ultimazione dell'appalto dei locali dai materiali, dai mezzi d'opera e dalle attrezzature impiegate dalla Ditta;

Inoltre in nessun caso l'impresa potrà dare corso all'esecuzione di opere diverse o in contrasto con quanto previsto nel contratto, dalle istruzioni del Istituto o dal Direttore dei Lavori e dalle autorizzazioni e/o comunicazioni edilizie, (Art. 26 Legge n. 47/1985), le cui copie saranno consegnate alla Ditta alla firma del Contratto di Appalto.

L'impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e richiedere al Direttore dei Lavori tempestiva disposizione nei casi nei quali potessero sorgere incertezze.

La Ditta dichiara espressamente di aver tenuto conto nello stabilire l'importo dell'offerta di tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati.

ART. 22 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Oltre a quanto richiesto nella lettera d'invito,l'offerta, di appalto, dovrà essere completa in ogni sua parte e contenere i seguenti elaborati e documenti:

- Il presente Capitolato firmato in ogni pagina;

- L'elenco dei prezzi unitari presentato dalla Ditta;

- La stima delle opere ottenuta completando l'elenco delle lavorazioni e/o forniture allegato alla presente gara con l'applicazione dei prezzi unitari e ricavando i relativi importi parziali e totali, aggiungendo altresi' gli importi parziali e totali per eventuali voci che la Ditta intenderà modificare e/o inserire “ ex novo”, nel caso lo ritenga necessario per dare il lavoro completo in ogni sua parte;

- Una dichiarazione con la quale la Ditta afferma di aver preso visione delle condizioni del presente Capitolato e di aver inoltre rilevato sul posto le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi il lavoro, onde essere in possesso di tutti i dati e gli elementi necessari per la compilazione dell'offerta e di dichiarare infine di accettare che il lavoro puo' svolgersi anche per fasi la cui entità e i cui tempi verranno stabiliti a discrezione dell’Istituto;

- Una dichiarazione con la quale la Ditta si obbliga ad eseguire, per il prezzo a corpo ed alle condizioni tutte del Capitolato, il lavoro secondo il progetto allegato al presente Capitolato dell’Istituto; cio' naturalmente qualora, dopo aver esaminato il progetto, lo ritenga idoneo.

- i disegni allegati alla presente gara di appalto firmati uno per uno.

- il programma dei tempi di esecuzione dell'appalto cosi' come stabilito all'Art.10 del presente Capitolato.

ART. 23 - DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Nel caso in cui l'impresa sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell'1 per cento (un centesimo) dell'importo dei lavori posto a base di gara. Detta cauzione, qualora venga presentata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al secondo comma della L. 109/94 e s.m.i. qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
Qualora la cauzione venga prestata mediante polizza fidejussoria, verrà ritenuta valida anche se redatta conformemente allo schema tipo 1.1 di cui al D.M. Attività delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, debitamente compilata in ogni suo campo e sottoscritta dalla Ditta contraente ed il rappresentante della Compagnia assicurativa/Istituto Bancario pena l'esclusione.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia è prestata mediante fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 30, comma 1, L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, con durata non inferiore ai sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
La garanzia è svincolata secondo la seguente progressione:
50% dell'ammontare garantito iniziale al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale;
5% dell'ammontare garantito iniziale per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti;
residuo 25% dell'ammontare garantito iniziale all'emissione del C.R.E. dei lavori relativi all'ultimo esercizio finanziario interessato dal contratto.
L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART.24 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla eventuale registrazione del presente contratto, si convengono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicatrice dell'appalto.

ART.25 - CONSEGNA DEI LAVORI

La formale consegna dei lavori potrà avvenire sotto riserva di legge, anche nelle more della regolarizzazione del contratto di appalto; la Direzione dei lavori provvederà alla consegna delle forniture e dei lavori, che non potrà essere ritardata oltre **7**, **(sette)** giorni dalla data di consegna dei lavori.

Il direttore dei lavori provvederà alla convocazione formale dell'appaltatore per l'espletamento di tale atto.
Nel giorno fissato per la consegna dei lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dell'intervento per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e i disegni di progetto dei lavori da eseguire.

L'Istituto, per proprie esigenze, si riserva la facoltà di consegnare tutti o parte dei locali oggetto dell'appalto del presente Capitolato e cio' a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Nel giorno fissato e notificato alla Ditta, questa si dovrà trovare sul luogo e mettere a disposizione della Direzione dei lavori quanto necessario per la consegna accollandosi tutte le spese all'uopo necessarie.

Nella eventualità che la Ditta non si presenti per il giorno convenuto per l'inizio lavori, tale fatto sarà considerato come rinuncia da parte della Ditta stessa e pertanto l'Istituto si considererà libera da ogni vincolo contrattuale.

Qualora nella consegna si riscontrassero differenze rispetto al progetto, queste verranno rilevate nello stesso processo verbale di consegna.

La Ditta non avrà diritto a pretendere indennità di sorta per ritardi che, dovessero verificarsi nel compimento della consegna.

ART. 26 - PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA

Entro il termine di 20, (venti), giorni dalla firma del Contratto di Appalto, la Ditta dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori la progettazione costruttiva delle opere edili ed impiantistiche.
La Ditta dovrà altresi' presentare la campionatura di tutti i principali materiali da impiegare, secondo le specifiche riportate nelle prescrizioni particolari d'appalto e le prescrizioni della D.L.

ART. 27 - PRESENZA DELLA DITTA E DEL DIRETTORE DI CANTIERE SUL POSTO

La Ditta dovrà fare sorvegliare i lavori da persona competente e gradita all'Istituto, munita di regolare procura.

La Ditta ha l'obbligo di affidare la direzione del cantiere ad un tecnico professionalmente abilitato che assumerà a tutti gli effetti la figura giuridica del Direttore responsabile del cantiere rimanendo l'Istituto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso il personale del cantiere e verso terzi per eventi di ogni genere che dovessero verificarsi nel corso dei lavori, anche se l'Istituto a salvaguardia dei propri interessi nomina un proprio Direttore dei lavori cosi' come stabilito all'Art. 7 del presente Capitolato.

La D.L. potrà, in qualsiasi momento, richiedere in cantiere, ove lo ritenesse opportuno, la presenza di personale particolarmente specializzato, onde fornire tutte le indicazioni necessarie all'esecuzione delle varie parti costituenti l'appalto e gli impianti.

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice, di allontanare dal cantiere il personale e/o maestranze non gradite,ad insindacabile giudizio, sia all'Istituto sia alla Direzione dei Lavori.

ART. 28 - INIZIO DELL'APPALTO

Appena ricevuta la consegna la Ditta dovrà dare inizio all'appalto e proseguirlo senza interruzione fino al relativo compimento.

E' obbligo della Ditta chiedere in tempo utile alla Direzione dei Lavori tutti i chiarimenti che possono occorrere per la sollecita condotta ed esecuzione dell'appalto.

ART. 29 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELL'APPALTO

Il termine per l'ultimazione dell'appalto stabilito dall'art. 10 e' fissato nel contratto.

ART. 30 - DETERMINAZIONE DEL TEMPO UTILE PER IL COMPIMENTO DELL'APPALTO

Nel tempo fissato dal contratto per l'ultimazione non sono compresi gli eventuali periodi di sospensione che devono essere regolarmente definiti mediante verbali di sospensione e ripresa.

I lavori dovranno svolgersi in conformità al programma di avanzamento predisposto dalle Ditte, cosi' come all'Art. 10 eventuali giustificate variazioni al programma, concordate con la Direzione dei lavori, dovranno essere approvate dalla Stazione appaltante.

Nel caso in cui per negligenza della Ditta il procedere dell'appalto non fosse rispondente agli impegni del programma, l'Istituto darà formale ingiunzione alla Ditta di intensificare le lavorazioni per il raggiungimento del rispetto del programma.

Trascorsi 5,(cinque) giorni dall'ingiunzione senza effetto, la Stazione Appaltante avrà diritto a fare eseguire tutte le lavorazioni d'ufficio nella forma che riterrà più conveniente, servendosi all'uopo del deposito cauzionale o delle ritenute di garanzia, tutto ciò senza bisogno di costituzione in mora o sentenza di magistrato.

ART. 31 - SOSPENSIONE E PROROGHE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Eventuali sospensioni dell'esecuzione dell'appalto sono disposte dalla Stazione appaltante, in base a documentata richiesta dell'appaltatore e su parere della Direzione dei lavori, allorquando cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse o circostanze speciali impediscano l'utile prosecuzione di esso a regola d'arte.

La sospensione non dà luogo a maggiorazioni dei prezzi contrattualmente previsti a favore della Ditta; la relativa durata non sarà computata nel tempo contrattuale di ultimazione dell'appalto.

Quando, per cause ad esso non imputabile, la Ditta preveda di non poter rispettare i tempi intermedi o complessivi per l'esecuzione ed ultimazione dell'appalto, puo' richiedere la proroga, motivandone le cause e la durata, attraverso la Direzione dei Lavori.

La proroga e' autorizzata dalla Stazione appaltante su parere della Direzione dei Lavori, ove le relative motivazioni siano ritenute soddisfacenti ; la non concessione della proroga non costituisce titolo per richieste di indennizzi da parte della Ditta.

Le richieste di sospensione e proroghe debbono essere presentate entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento che ne e' causa; la presentazione delle relative domande non interrompe la decorrenza dei tempi contrattuali.

Il silenzio della Stazione appaltante non costituisce accettazione delle domande.

ART. 32 - APPLICAZIONE DELLA PENALE PER IL RITARDO

Qualora la Ditta oltrepassi il limite utile fissato incorrerà nella penale pari all'$1^{0}/_{00}$, (**uno per mille**) dell'importo di appalto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
La penale sarà applicata e trattenuta in sede di stato di avanzamento e/o di stato finale.

ART. 33 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Fermo restando quanto rappresentato nelle Specifiche tecniche allegate al presente Capitolato, tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto e' per essi prescritto dalla legislazione vigente.

Resta inteso che tutti i materiali ed accessori non chiaramente individuabili attraverso precisi riferimenti di marca e di tipo o attraverso norme di unificazione verranno sottoposti alla preventiva approvazione della D.L.

Per tutti quei materiali per i quali esiste il marchio di qualità sarà sufficiente il controllo del marchio stesso.

L'appaltatore e' obbligato a notificare in tempo utile alla D.L., ed in ogni caso 10 giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali per il prelevamento dei relativi campioni da sottoporsi anche in laboratori specializzati, a spese dell'installatore stesso, alle prove e verifiche che la D.L. riterrà necessarie prima dell'accettazione.

I materiali che in genere non fossero riconosciuti idonei saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della Ditta installatrice.

I materiali occorrenti per l'appalto proverranno da quelle località che la Ditta riterrà di sua convenienza purche' gli stessi siano di prima scelta, conformi alle qualità di offerta e percio' di gradimento della Direzione dei lavori, la quale si riserva la facoltà di rifiutare tutti quei materiali, anche se rispondenti alle norme di accettazione, che non diano garanzia di conseguire i risultati che il progetto si propone, nonche' di fare demolire o rimuovere le opere non rispondenti.

La Ditta dovrà inoltre fornire,ove richiesto, idonee certificazioni ed omologazioni rilasciate dal C.S.E.A di Roma Capannelle o di altro laboratorio autorizzato, le prescritte autorizzazioni per materiali e forniture, aventi caratteristiche REI.

ART. 34 - PROVA DEI MATERIALI

Fermo restando quanto specificato negli allegati al presente Capitolato, la Ditta ha l'obbligo di prestarsi per la prova dei materiali impiegati o da impiegare, provvedendo a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni agli istituti autorizzati che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, rimanendo a carico della Ditta le relative tasse e spese nonche' l'espletamento delle pratiche.

Dei campioni puo' essere ordinata la conservazione dopo l'apposizione di suggelli a firma della Direzione dei Lavori nel modo piu' adatto a garantire l'autenticità.

Art. 35 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti, sia nel caso di forniture di materiali d'uso piu' generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione dell'Appaltante.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purche', ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore e' obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonche' sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contradittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu' rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta comunque totalmIstituto responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 36 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla direzione lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica in materia.
I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto dovranno essere consegnati alla direzione lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.
L'Appaltatore e' tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ART. 37 - PAGAMENTI IN CORSO D'OPERA

L'ammontare complessivo delle forniture e dei lavori risulta dal contratto di cui il Capitolato e gli elaborati tecnici e grafici allegati fanno parte integrante.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento (S.A.L.), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, sulla base del Computo metrico estimativo presentato alla Ditta in sede di gara, cosi' come indicato all'Art. 3 del presente Capitolato, ma comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta a garanzia di cui al successivo art.38, un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00).

L'ultima rata, qualunque sia il suo ammontare, sarà liquidata con il conto finale.

ART. 38 - MODALIÀ SULLE TRATTENUTE DI GARANZIA

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Certificato di regolare esecuzione o del collaudo.
Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui all'art. 37, deve essere emesso il relativo Certificato di pagamento a firma del R.U.P. e nel medesimo Certificato deve essere riportata la stessa dicitura del S.A.L.: «lavori eseguiti a tutto il ……», con l'indicazione della data.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore ai 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvederà alla redazione dello Stato di Avanzamento ed all'emissione del Certificato di Pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all'art. 37.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto, secondo l'art. 7, comma 2 del D.M. 154/2000.

ART. 39 – PAGAMENTI A SALDO E CONTO FINALE

1. Per i lavori ultimati, alla scadenza del termine contrattuale, sarà redatto il conto finale entro 45 giorni da tale termine; l'ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale (vedi art. 172 del DPR 554/99). Detto conto finale è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del punto 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni (art. 174 del DPR 554/99); se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione e nel pieno rispetto dell'art. 7, comma 4 del D.M. 145/2000.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge n. 109 del 1994, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al punto 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore,

mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 40 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994.

ART. 41– RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, punto 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 41 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

A tacitazione di ogni mutua pretesa, le parti convengono espressamente che al presente atto si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 26 comma 4 della L. 109/94, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi - nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento - all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

ART. 42 - COLLAUDO

Il collaudo sarà affidato a scelta insindacabile dell'Istituto a tecnico o tecnici di propria fiducia all'uopo incaricati.

ART.43 - MODALITÀ RIGUARDANTI IL COLLAUDO

L'inizio delle operazioni di collaudo avverrà entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La Ditta è tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di modificazione che in sede di collaudo saranno giudicati necessari, questo perchè l'accettazione delle forniture e dei lavori da parte della Direzione dei lavori non ha valore assolutorio nei riguardi della perfetta esecuzione e della osservanza delle norme contrattuali delle forniture e dei lavori.

La Ditta ,in relazione all'uso anticipato di parte dei locali da parte del Istituto, e' obbligata ad eseguire a propria cura e spese, fatte salve le risultanze del collaudo finale, le collaudazioni preliminari, per le quali la Direzione lavori redigerà apposito verbale, senza che perciò la Ditta abbia diritto a speciali compensi.

ART. 44 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie derivanti dalla esecuzione del presente atto si applicano:
gli articoli 31-bis e 32 della Legge n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
gli articoli 137, 149 e 150 del D.P.R. n.554/1999;
l'articolo 34 del Capitolato generale di appalto.

2. Ai sensi dell'articolo 34 del Capitolato generale di appalto e dell'articolo150 del D.P.R. n.554/1999, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente atto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di all'articolo 31-bis della Legge n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri.

3. Nelle more delle risoluzioni delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE CATEGORIE COME DA COMPUTO METRICO

ORDINE TARIFFA	CATEGORIE INPDAP	TIPOLOGIA	IMPORTO	INCID. %
001-1	OG1	EDILE SCALA	€ 10.497,23	2,902
001-2	OS18	SCALA IN ACCIAIO	€ 41.267.52	11,410
002	OG1	EDILE BAGNO HP PIANO RIALZATO	€ 8.266,23	2,286
003	OG1	EDILE RAMPA ESTERNA	€ 7.522,64	2,080
004	OG1	EDILE LOCALI TECNICI	€ 4.297,02	1,188
005	OG1	EDILE ANTINCENDIO	€ 32.792,40	9,067
006	OG11	ANTINCENDIO PROTEZIONE	€ 36.346,06	10,049
007	OG11	ANTINCENDIO RETE	€ 13.936,88	3,853
008-012	OG1	EDILE CENTRALE ANTINCENDIO	€ 33.499,33	9,262
008-013	OG11	MECCANICO CENTRALE ANTINCENDIO	€ 24.457,06	6.762
009	OS30	RIVELAZIONE FUMI	€ 12.281,72	3,396
010-008	OG1	EDILE CENTRALE TERMICA SCUOLA	€ 6.639,77	1,836
010-009	OS28	MECCANICO CENTRALE TERMICA SCUOLA	€ 31.121,12	8,605
011-010	OG1	EDILE CENTRALE TERMICA CONVITTO	€ 8.096,42	2,239
011-011	OS28	MECCANICO CENTRALE TERMICA CONVITTO	€ 27.224,66	7,527
012	OG1	EDILE ASCENSORE	€ 5.155,72	1,425
013	OS4	CABINA ASCENSORE	€ 42.025,00	11,619
014	OS30	QUADRI ELETTRICI	€ 11.274,32	3,117
015	OS30	DISTRIBUZIONE ELETTRICA	€ 4.978,22	1,376
	TOTALE		€ 361.679,32	100

PER RAGGRUPPAMENTO OMOGENEO SECONDO CATEGORIE INPDAP

ORDINE TARIFFA	CATEGORIE INPDAP	TIPOLOGIA	IMPORTO	INCID. %

001-1	OG1	EDILE SCALA	€ 10.497,23	2,902
002	OG1	EDILE BAGNO HP PIANO RIALZATO	€ 8.266,23	2,286
003	OG1	EDILE RAMPA ESTERNA	€ 7.522,64	2,080
004	OG1	EDILE LOCALI TECNICI	€ 4.297,02	1,188
005	OG1	EDILE ANTINCENDIO	€ 32.792,40	9,067
008-012	OG1	EDILE CENTRALE ANTINCENDIO	€ 33.499,33	9,262
010-008	OG1	EDILE CENTRALE TERMICA CONVITTO	€ 6.639,77	1,836
011-010	OG1	EDILE CENTRALE TERMICA CONVITTO	€ 8.096,42	2,239
012	OG1	EDILE ASCENSORE	€ 5.155,72	1,425
	TOTALE		116.766,76	32,285

ORDINE TARIFFA	CATEGORIE INPDAP	TIPOLOGIA	IMPORTO	INCID. %
006	OG11	ANTINCENDIO PROTEZIONE	€ 36.346,06	10,049
007	OG11	ANTINCENDIO RETE	€ 13.936,88	3,853
008-013	OG11	MECCANICO CENTRALE ANTINCENDIO	€ 24.457,06	6,762
	TOTALE		€ 74.740,00	20,664

ORDINE TARIFFA	CATEGORIE INPDAP	TIPOLOGIA	IMPORTO	INCID. %
009	OS30	RIVELAZIONE FUMI	€ 12.281,72	3,396
014	OS30	QUADRI ELETTRICI	€ 11.274,32	3,117
015	OS30	DISTRIBUZIONE ELETTRICA	€ 4.978,22	1,376
	TOTALE		€ 28.534,26	7,889

ORDINE TARIFFA	CATEGORIE INPDAP	TIPOLOGIA	IMPORTO	INCID. %
010-009	OS28	MECCANICO CENTRALE TERMICA SCUOLA	€ 31.121,12	8,605
011-011	OS28	MECCANICO CENTRALE TERMICA CONVITTO	€ 27.226,66	7,527
	TOTALE		€ 58.345,78	16,132

ORDINE TARIFFA	CATEGORIE INPDAP	TIPOLOGIA	IMPORTO	INCID. %
001-2	OS18	SCALA IN ACCIAIO	€ 41.267.52	11,410
	TOTALE		€ 41.267,52	11,410

ORDINE TARIFFA	CATEGORIE INPDAP	TIPOLOGIA	IMPORTO	INCID. %
013	OS4	CABINA ASCENSORE	€ 42.025,00	11,619

	TOTALE		**€ 42.025,00**	**11,619**

TABELLA "A" CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

TABELLA "A"		**CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI**					
	LAVORI DI	Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000		Importo totale	Oneri sicurezza	Importo a base d'asta	Inc. Man %
1	**EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI**	**Prevalente**	**OG 1**	**116.766,76**	**6.982.44**	**109.784,32**	**45**
Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.							
2	**IMPIANTI TECNOLOGICI**	**Scorporabile e subappaltabile**	**OG 11**	**74.740,00**	**4.469.32**	**70.270,68**	**20**
I lavori sopra descritti appartengono a categoria generale (serie "OG"), diversa da quella prevalente, di importo superiore al 10%(dieci per cento) dell'importo dell'appalto o comunque superiore a Lire 290.440.503 (Euro 150.000), possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso di requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere indicate **obbligatoriamente** in sede di gara come da subappaltare e affidate ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.							
3	**IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO**	**Scorporabile e subappaltabile**	**OS 28**	**58.345,78**	**3.488.97**	**54.856,81**	**15**
4	**IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI**	**Scorporabile e subappaltabile**	**OS 4**	**42.025,00**	**2.513,02**	**39.511,98**	**5**
5	**COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO**	**Scorporabile e subappaltabile**	**OS 18**	**41.267,52**	**2.467,72**	**38.799.08**	**15**
I lavori sopra descritti appartengono a categorie specializzate (serie "OS"), diverse da quella prevalente ( ), indicate come a "qualificazione obbligatoria" nell'allegato "A" al regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ciascuno di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto o comunque superiore a Lire 290.440.503 (Euro 150.000); possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere indicate **obbligatoriamente** in sede di gara come da subappaltare e affidate ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.							

6	**IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,TELEFONICI,RADIOFONICI,TELEVISIVI,ETC.**	**Scorporabile e subappaltabile**	**OS 30**	**28.534,26**	**1.706,30**	**26.827.96**	**15**
I lavori sopra descritti appartengono a categorie generali (serie "OG") o specializzate (serie "OS"), di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori); possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere indicate in sede di gara come da subappaltare e affidate ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.							
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				**361.679,32**	**21.627,77**	**340.051,55**	